

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 148/1977 CONCERNENTE "PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO (INQUINAMENTO DELL'ARIA, RUMORI E VIBRAZIONI)".

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si segnala quanto segue.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 meglio conosciuto come "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i (di seguito T.U.) ha comportato l'abrogazione delle disposizioni sotto elencate:

- DPR 547/1955: norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- DPR 164/1956: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- DPR 303/1956: norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.lgs. 277/1991: norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- D.lgs. 626/1994 concernenti disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute durante il lavoro;
- D.lgs. 493/1996: prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- D.lgs. 494/1996 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione;
- D.lgs. 187/2005: prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
- DPR 222/2003: regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il T.U. è stato integrato e corretto dalle disposizioni del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Il citato decreto ha perfezionato il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico e pertanto, attualmente, le disposizioni in essi riportate garantiscono l'applicazione delle prescrizioni contenute nella Convenzione in esame.

ARTICOLI 1 E 2

L'art 3 del T.U. individua il campo di applicazione delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il quale si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

In tale ambito sono disciplinati tra gli altri, anche gli aspetti connessi ai rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, rumore e vibrazioni.

Per quanto attiene all'inquinamento dell'aria l'argomento si riferisce alla difesa dell'ambiente di lavoro dall'aerodispersione di agenti chimici pericolosi, qualunque sia il loro stato fisico.

Con le disposizioni contenute nel T.U. vengono dettati i criteri a cui il datore di lavoro deve attenersi per ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori all'inquinamento dell'aria, in caso normale e di incidenti o emergenze. Dette prescrizioni sono riportate nel Capo I (Protezione da agenti chimici) del Titolo IX (Sostanze Pericolose), nell'Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) (punto 2 "Presenza nei luoghi di lavoro da agenti nocivi") e nell'Allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) del citato decreto.

Per quanto attiene la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, la previsione normativa che disciplina tale agente fisico è riportata nel T.U. ai Capi I (Disposizioni generali) e II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) del Titolo VIII (Agenti fisici). Il citato decreto ha sostituito e abrogato il D.lgs. 15 agosto 1991, n.277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212).

Ed infine per quanto riguarda la protezione dei rischi di esposizione alle vibrazioni meccaniche le disposizioni di riferimento sono contenute ai Capi I (Disposizioni generali) e III (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) del Titolo VIII e dall'Allegato XXXV nel T.U..

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n.187 (Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche) è stato abrogato e sostituito dal T.U..

ARTICOLO 3

L'art. 181 del T.U. indica che *"il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici"*, mentre l'art.180 del medesimo decreto precisa che *"per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori"*. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art. 180.

In merito alle definizioni di cui all'articolo in esame, riguardo all'inquinamento dell'aria, si richiama l'art. 222 del T.U..

ARTICOLI 4 E 9

L'intera materia è regolata dal T.U. e in linea di principio le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro vengono disciplinate ed elencate dall'art. 15 del T.U. e tra le varie vi sono anche la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

L'art. 182 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) del medesimo decreto stabilisce il principio in base al quale i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte.

Fermo restando l'obbligo citato, i titoli VIII e IX del decreto sopra indicato disciplinano, specificatamente, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dall'esposizione ad agenti fisici e chimici. In particolare, per ciascuno agente preso in considerazione vengono individuate le misure atte all'eliminazione o alla riduzione del rischio e comunque all'esposizione controllata dei lavoratori.

Si vedano al riguardo gli artt. 192, 203 e 224 del T.U. che elencano le misure e i principi generali per la prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve adottare per eliminare oppure ridurre al minimo i rischi causati dai rumori, dalle vibrazioni e i rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi.

Ad esempio ai sensi del citato art. 203 il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, deve elaborare ed applicare un programma di misure tecniche oppure organizzative allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono.

Inoltre il T.U. prevede, per la prevenzione dei rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni, le seguenti misure preventive:

- Per l'inquinamento dell'aria: si veda al riguardo l'Allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro) il punto 2 (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi) del T.U;
- Per il rumore e per le vibrazioni: si veda al riguardo l'Allegato V, Parte I (Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro) al punto 10 del T.U..

ARTICOLO 5

In linea generale, in sede di predisposizione dei testi normativi in materia, le Amministrazioni competenti hanno proceduto e procedono alla consultazione delle parti sociali, attraverso l'acquisizione di pareri, osservazioni integrazioni, ordine ai contenuti delle bozze dei testi, elaborate dalle stesse Amministrazioni.

In particolare l'art. 6 del T.U. prevede una Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che è costituita oltre che dai rappresentanti delle Amministrazioni competenti anche da dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative. La Commissione è stata ricostituita con D.M. del 3.12.2008, in cui sono rappresentati in maniera paritaria lo Stato, le Regioni, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 9 (Tutela della salute e dell'integrità fisica) della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) *“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”*.

Ai sensi dell'art. 20 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Il T.U., all'art. 35, disciplina l'indizione di una riunione periodica che il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, può indire almeno una volta all'anno. Riunione alla quale partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, obiettivi di

miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La consultazione dei lavoratori rappresenta un momento essenziale per una piena attuazione dei concetti di prevenzione ed è obbligatoriamente prevista dal T.U..

La consultazione si traduce nella partecipazione attiva da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al processo di valutazione con particolare riferimento all'analisi del ciclo produttivo, delle singole mansioni, dei relativi tempi di esposizione e delle misure tecniche ed organizzative di riduzione/eliminazione del rischio.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del medesimo decreto, in assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ne esercita le competenze.

ARTICOLO 6

L'articolo 90 del T.U. obbliga il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, a designare un coordinatore per la progettazione, qualora in cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Gli obblighi del coordinatore sono (artt. 91 e 92 del medesimo decreto):

- verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare la corrispondenza tra il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Pertanto la designazione dei coordinatori è sempre obbligatoria quando sono presenti più imprese, a prescindere dalle dimensioni del cantiere e dalla tipologia dei rischi presenti.

ARTICOLO 7

Ai sensi della vigente normativa nazionale i lavoratori costituiscono parte attiva al processo di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. Tale partecipazione si esplica attraverso la previsione della nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità previste dalla normativa in questione, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20 del T.U.. In particolare sulla base delle previsioni del citato articolo

spetta ai lavoratori prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; devono contribuire, insieme alle figure preposte, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, i dispositivi di sicurezza nonché porre in essere tutte le altre azioni che contribuiscono al miglioramento continuo della sicurezza come ad esempio segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità.

Si vedano al riguardo anche gli artt. 18, 47 e 231 del medesimo decreto.

Al riguardo si richiama il già citato art. 9 della Legge 20 maggio 1970 , n. 300 (di cui sopra si veda la risposta all'articolo 5).

Il diritto dei lavoratori o dei loro rappresentanti di presentare proposte, ottenere informazioni e istruzioni, di ricorrere all'autorità competente per assicurare la protezione contro i rischi professionali, di cui al punto 2 dell'art. 7, è disciplinato dall'art. 50 del T.U. che elenca le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (si vedano al riguardo le lettere e), f), h), i), n) ed o)).

ARTICOLO 8

In riferimento alla domanda di cui all'articolo in esame nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di Esperti si rappresenta quanto segue.

L'art. 222, comma 1, lett. d) del T.U. definisce il valore limite di esposizione professionale come il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento.

Il medesimo articolo alla lettera e) definisce anche il valore limite biologico di un agente chimico come il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico.

L'elenco di tali valori è riportato negli Allegati XXXVIII e XXXIX del T.U.

A seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/15/CE (con il Decreto 4 febbraio 2008), relativa al secondo elenco di valori limite di esposizione professionale, è stato attribuito ad altri 33 agenti chimici pericolosi il valore limite citato.

Si evidenzia, altresì, che è in corso l'iter amministrativo per la ricostituzione del Comitato Consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici composto da nove membri esperti di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria costituito in forma

paritaria dai rappresentanti designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Detta ricostituzione è preliminare alle fasi di consultazioni con il Ministero dello Sviluppo Economico e le Parti Sociali per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive relative ai valori limite in questione emanate dalla Unione Europea (ex art. 232 "Adeguamenti normativi" del T.U.). In mancanza di direttive dell'Unione Europea relative all'aggiornamento e integrazioni dei valori limite di esposizione professionale i contratti di lavoro fanno riferimento a fonti internazionali, quali l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (A.C.G.I.H.).

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo "...sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati ALLEGATO XXXVIII, ALLEGATO XXIX, ALLEGATO XL e ALLEGATO XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi".

Riguardo al rumore: per la valutazione di livelli di esposizione si utilizzano le grandezze definite nell'art.188 del T.U. Mentre i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati dall'art. 189 del medesimo decreto.

La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione:

	Livello di esposizione giornaliera al rumore (Lex/8h) in db (A)	Pressione acustica di picco ponderata C
Valore inferiore di azione	80	112 Pa pari a 135 db (C)
Valore superiore di azione	85	140 Pa pari a 137 db (C)
Limite di esposizione	87	200 Pa pari a 140 db (C)

Riguardo alle vibrazioni: il T.U. specifica nell'art. 200 le definizioni delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero. Mentre i valori limite di esposizione e valori d'azione, espressi come limiti di esposizione nelle 8 ore di lavoro, sono fissati dall'art. 201 del medesimo decreto.

ARTICOLO 10

In linea generale i dispositivi di protezione ricoprono un ruolo essenziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e devono essere usati con cura e in modo appropriato dai lavoratori. Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali o per tutelare l'operatore dall'azione nociva di agenti dannosi presenti nell'attività lavorativa.

L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolato dagli articoli 74 e ss del T.U. La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro (art.77) che ai lavoratori (art.78).

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 79, l'elemento di riferimento per l'applicazione dell'obbligo dell'uso dei DPI è l'allegato VIII del medesimo testo normativo.

In base a quanto previsto dall'art. 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi), lett. b), del T.U. il datore di lavoro al fine di eliminare oppure ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, esso è tenuto, tra l'altro, a garantire la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate. Inoltre il citato decreto all'art. 225, prevede ulteriori misure specifiche di protezione e prevenzione che il datore di lavoro deve adottare affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione con altri agenti o processi che sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori oppure mediante la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati, misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali e con la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Mentre qualora i rischi derivanti dall'esposizione al rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione è necessario fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali per l'udito più opportuni. Tali dispositivi andranno obbligatoriamente indossati nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori di azione (art. 193 T.U.). I lavoratori devono essere addestrati e formati su come indossare correttamente gli otoprotettori, soprattutto gli inserti auricolari, in caso contrario viene pregiudicata di molto la loro protezione.

Ai sensi dell'art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento) del T.U. è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

ARTICOLO 11

In linea generale la sorveglianza sanitaria viene disciplinata dall'art.41 del T.U.. Tra le novità introdotte nel T.U. dal d.lgs. n.106/2009, e precisamente nel nuovo comma e-bis ed e-ter del citato articolo sono state inserite rispettivamente la visita medica preventiva in fase preassuntiva e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Qualora il medico competente stabilisce che un lavoratore sia inidoneo alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce, ove possibile, il lavoratore, a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori. In questo caso, quest'ultimo mantiene comunque il medesimo stipendio (art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica) del T.U.

Nello specifico in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti chimici si rinvia a quanto riportato nel rapporto del Governo Italiano sulla Convenzione 170 del 1990 (inviata Settembre 2010 all'art. 12).

Mentre riguardo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici essa è effettuata dal medico competente sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi e le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi e tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio (art.185 Sorveglianza sanitaria del T.U.).

Quando l'esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione, ai sensi dell'art. 196 del T.U., i lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Quest'ultima è poi estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente.

Lo stato di salute dei lavoratori esposti al rumore deve essere accertato dal medico competente a cura e spese del datore di lavoro.

Il medico competente, per ogni lavoratore, esprime il giudizio di idoneità specifica alla mansione lavorativa ed in seguito istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro. Il controllo sanitario comprende:

- una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva (audiometria) per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
- visite mediche periodiche integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

L'art. 204 del T.U. disciplina la sorveglianza sanitaria riguardo ai lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione e stabilisce che sia istituita e aggiornata una cartella sanitaria e di rischio, in cui andranno riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro. Mentre l'art. 204, comma 2 del T.U. stabilisce che i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche a livelli inferiori a quelli di azione possono essere altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria, a giudizio del medico competente, quando vi sia un probabile nesso causale tra l'esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi, al fatto che questi possano sopraggiungere nelle condizioni di lavoro e che possano inoltre essere individuati dalle tecniche sperimentate esistenti.

In tal modo viene resa possibile al medico competente l'attuazione di accertamenti sanitari mirati nei confronti dei lavoratori esposti a vibrazioni anche al di sotto dei valori di azione se, ad esempio, questi prestano la loro attività lavorativa in presenza delle condizioni di lavoro particolari di cui alla lettera h) del comma 5 dell'art. 202, ossia che espongono a basse temperature, al bagnato, all'elevata umidità o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.

ARTICOLO 12

In virtù dell'art. 16 (Limitazione alla libera circolazione) del D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) qualora sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso sul mercato costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente, il Ministero della salute o il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla loro sfera di competenza, possono, con provvedimento d'urgenza, vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'uso o la vendita del preparato medesimo e viene data immediata informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano le disposizioni medesime.

Inoltre l'articolo 228 del T.U. vieta la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato XL del medesimo decreto. Tale divieto

non si applica se un agente é presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.

In deroga al divieto, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:

- a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
- c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui sopra deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che la rilascia sentita la Regione interessata.

Inoltre, il D.lgs. 17 agosto 1999 , n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) che ha abrogato il DPR 17 maggio 1988, n.175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), prevede l'obbligo di notifica per le lavorazioni che comportano rischi particolarmente rilevanti, individuate dallo stesso decreto.

ARTICOLO 13

L'obbligo da parte del datore di lavoro di provvedere alla informazione ed alla formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici, come definiti all'art. 180 (comprese le vibrazioni), è previsto dall'art. 184. Nel caso delle vibrazioni, differentemente dal rischio rumore, il Capo III non collega tale obbligo al superamento di predeterminati valori di esposizione.

Più precisamente l'articolo 184 del T.U. disciplina, l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nel Titolo VIII, nonché ai potenziali rischi associati; ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell'attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione degli stessi, la formazione ed in particolare l'addestramento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano

gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fattori soggettivi e comportamentali.

Le attività di informazione e formazione devono essere ripetute periodicamente a cadenza almeno quadriennale con riferimento ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore eseguite salvo cadenze più ravvicinate nei casi in cui l'aggiornamento della valutazione dei rischi è effettuato anticipatamente a seguito di *"mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendono necessaria la sua revisione"* (art. 181 comma 2 del T.U.).

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Sulla base delle norme generali contenute nel Titolo I e le norme specifiche contenute nel Titolo VIII del T.U. si richiede che i lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni ed una formazione adeguata.

L'art. 77, comma 5, del T.U. prevede l'addestramento obbligatorio dei lavoratori da parte dei datori di lavoro circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione dell'udito.

Al riguardo si veda anche l'art. 227 del T.U. che disciplina gli obblighi del datore di lavoro che ha nei confronti dei lavoratori o i loro rappresentanti in materia di informazione e formazione sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro.

Ed infine il T.U. prevede all'art. 195 che il datore di lavoro, deve garantire ai *"lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione"* informazione e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

ARTICOLO 14

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a) del T.U. l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)¹, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali,

¹ Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Tale disposizione è entrata in vigore il 31/05/2010.

svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

Ai sensi del medesimo articolo, comma 4, lettera b) del T.U. l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) concorre, tra l'altro, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'ISPESL.

PARTE IV – MISURE DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 15

Ai sensi dell'art. 181 (Valutazione dei rischi) del T.U. nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

La valutazione dei rischi di cui sopra è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Tale valutazione è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.

Per effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve avvalersi di personale qualificato secondo quanto previsto dall'art. 181 comma 2 del T.U.. Quando queste competenze non sono presenti nel personale interno (nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione) il datore di lavoro deve avvalersi di consulenti esterni all'azienda.

Con l'entrata in vigore del T.U., in recepimento della direttiva europea 2003/10/CE la valutazione del rischio rumore è parte integrante del documento di valutazione dei rischi sul lavoro.

Inoltre ai sensi dell'art. 31 (Servizio di prevenzione e protezione) del T.U. il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione è comunque obbligatoria nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Si veda al riguardo anche l'art. 33 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione) del T.U..

Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell'ambito delle norme antinfortunistiche dettate dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo strumento normativo per eccellenza nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Si vedano al riguardo anche le "Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII - capo II del D.lgs. 9/4/2008 n. 81" che la Regione Piemonte ha approvato e le ha allegate alla D.D. 19 dicembre 2008, n. 956, quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, ha realizzato nel 2008 e in sostituzione delle precedenti Linee guida per l'applicazione dei D.lgs. 187/2005² (Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche) e D.lgs. 195/2006 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)) le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro ("Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative").

ARTICOLO 16

In merito al quesito di cui all'articolo 16, si precisa che le previsioni dell'articolo in esame trovano applicazione ai sensi degli artt. 219 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) e l'articolo 220 (Sanzioni a carico del medico competente) del Titolo VIII (Agenti fisici) e gli artt. 262-265 del Titolo IX (Sostanze pericolose) del T.U. che regolamentano le sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

² Abrogato con l'entrata in vigore del T.U.

In merito alla richiesta di informazioni sull'attività di vigilanza per verificare la corretta applicazione della Convenzione in oggetto e al numero e la natura delle infrazioni contestate si rinvia a quanto riportato nel rapporto del Governo Italiano sulla Convenzione 167 del 1988 inviato il 20 agosto 2010 (Art.35 da pag.16).

Infine per quanto riguarda i dati statistici (infortuni, malattie professionali, assicurati Inail), si rimanda a quanto già riferito nel rapporto del Governo Italiano sulla Convenzione 170/1990 inviato nel Settembre 2010 (pag. 17-27).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza);
2. D.M. del 3.12.2008 (Costituzione Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro);
3. Legge 20 maggio 1970 , n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
4. Legge 23 dicembre 1978 , n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
5. D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi);
6. D.lgs. 17 agosto 1999 , n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
7. D.D. 19 dicembre 2008, n. 956 (Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII - capo II del D.lgs. 9/4/2008 n. 81");
8. "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative";
9. Copie di verbali di ispezione;
10. Decreto 4 febbraio 2008.